

REP. /2022

CITTÀ DI CARBONIA (Provincia del Sud Sardegna)

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI:

- LOTTO N.1 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

CIG

- LOTTO N.2 – RAFFORZAMENTO PUNTI DI ACCESSO (P.U.A.) –

CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaXXXXX** addì **xxxxxx** del mese di **xxxxx**

in Carbonia, nel Palazzo Comunale, Piazza Roma, avanti a me

Dott.ssa Antonella Marcello, Segretario Generale del Comune di

Carbonia, per legge autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali è

parte il Comune, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti

di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si

sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

- xxxxxxxxxxxx, natx a _____ il _____ nella sua

qualità di Dirigente del IV Settore del Comune di Carbonia (avente

codice fiscale 81001610922) domiciliata per la carica presso la sede

comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

- **XXXXXXXXXX** natX a XXXXXX il xxxxxx residente in xxxxxxxxxxxx

codice fiscale xxxxxxxx la quale dichiara di intervenire nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

xx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x

P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, e pertanto in nome e per conto della suddetta ditta, di seguito denominato anche semplicemente appaltatore.

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono quanto segue:

- con Determinazione Dirigente IV Settore n. xxxx del XX/XX/XXXX è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 502/2016, per l'affidamento dei lotti:

LOTTO N.1 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

LOTTO N.2 – RAFFORZAMENTO PUNTI DI ACCESSO (P.U.A.)

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016;

- Con Determinazione Dirigente IV Settore n. xx del xx/xx/xxxx sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

- l'importo a base di gara era pari a Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx virgola xxxxx) oltre IVA di legge per un importo massimo dell'Accordo quadro pari a Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA di legge;

- Con Determinazione Dirigente IV Settore n. xxx del XX/XX/XXXX la procedura in oggetto è stata aggiudicata a favore dell'Impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un importo di aggiudicazione per il servizio pari all'importo annuale di Euro XXXXXXXX

(XXXXXXXX) al netto dell'IVA di legge e del ribasso del xxxxx% (xxxxx per cento) offerto in sede di gara per un importo massimo dell'accordo quadro di Euro xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA di legge;

- l'aggiudicatario ha regolarmente costituito la cauzione definitiva per mezzo di una polizza fideiussoria, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni xxxxx, Agenzia di xxxxxx con il n. xxxxxxx per l'importo di Euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) in data XX/XX/XXX, nonché prodotto esteso idonea polizza RCT/RCO come indicato nel Capitolato;

- alle spese per l'espletamento del servizio si farà fronte:

Per il Lotto 1: l'appalto è finanziato con i fondi per la gestione associata stanziati annualmente dalla Regione Sardegna.

Per il Lotto 2: l'appalto è finanziato con i fondi stanziati dalla Regione Sardegna destinati ai P.U.A.

- a seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, giusta attestazione del Dirigente del IV Settore del XXXXXXXX;

- l'ufficio ha effettuato le dovute verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento, come prescritto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica

e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 -OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art.54 del D. Lgs 50/2016, con un unico operatore economico per l'affidamento dei lotti 1 e 2 in oggetto.

Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche relative all'affidamento del servizio di cui all'accordo quadro sono identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e verranno eseguite secondo la tempistica e le necessità individuate dal Comune di Carbonia con i singoli eventuali contratti applicativi.

Il presente accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l'affidamento del servizio in oggetto.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al Capitolato che, unitamente al patto di integrità, si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato al presente atto, che le parti dichiarano di conoscere e che da esse sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, è conservato agli atti del IV Settore.

ARTICOLO 2- PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell'Offerta Tecnica ed economica presentate in sede di gara, nel patto d'integrità, nonché nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ARTICOLO 3 – DURATA

Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di tre anni dalla data odierna e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo massimo indicato al successivo articolo 5, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

Non sono previste opzioni di proroga tecnica né di rinnovo.

ARTICOLO 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.

ARTICOLO 5 –CORRISPETTIVO

Con la stipula del presente accordo quadro non è dovuto da parte del Comune di Carbonia al contraente alcun corrispettivo.

Gli aggiudicatari si impegnano a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi, ogni qual volta richiesti dal Comune di Carbonia.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune di Carbonia all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro verrà determinato, di volta in volta, in ciascun contratto applicativo.

Detti contratti dovranno rispettare i termini e le condizioni predefiniti nel presente contratto, nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato e

nell'offerta espressa dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara, senza riaprire il confronto competitivo.

L'importo di aggiudicazione del lotto 1 è pari all'importo orario di Euro xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) al netto dell'IVA di legge e del ribasso del xxx% (xxxxxx per cento) offerto in sede di gara per un importo massimo dell'accordo quadro di Euro xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA di legge;

L'importo di aggiudicazione del lotto 2 è pari all'importo orario di Euro xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) al netto dell'IVA di legge e del ribasso del xxx% (xxxxxx per cento) offerto in sede di gara per un importo massimo dell'accordo quadro di Euro xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA di legge;

Gli importi di aggiudicazione dei due lotti si intendono comprensivi di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e rimarrà invariato per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'appaltatore non potrà richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

ARTICOLO 6 – CONTRATTI APPLICATIVI

Per tutta la durata del presente contratto, l'appaltatore sarà tenuto ad effettuare il servizio secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dal presente accordo quadro.

Tali interventi saranno affidati all'aggiudicatario e specificati, di volta in volta, con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, mediante scrittura privata non autenticata.

I singoli contratti applicativi non possono modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

ARTICOLO 8 –RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dal Codice vigente, nonché nei casi previsti dal Codice civile. Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure" dietro semplice dichiarazione dell'Amministrazione all'Appaltatore, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- per ritardo nell'avvio del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di affidamento del servizio o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso;

- quando venga accertato dal RUP il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, se l'impresa non ha provveduto alla regolarizzazione dopo le contestazione svolte dal DEC;

- quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo nelle ipotesi di Raggruppamento di imprese;

- per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto senza il consenso

dell'Amministrazione;

- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;

- per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione delle singole prestazioni in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle garanzie previste nel presente Capitolato;

- per frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- per divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento di attività e/o allo stato degli utenti del servizio;

- qualora, nel corso dell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto del contratto l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale del contratto medesimo.

- qualora l'appaltatore, in sede di avvio dell'esecuzione del servizio non metta a disposizione le figure professionali richieste dal disciplinare e dal presente capitolato, entro i termini concessi dal DEC a seguito di formale contestazione, il contratto si risolve automaticamente con conseguente incameramento della cauzione.

Ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione procederà alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: - in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)";

16 - la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente; - la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia; - la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 16-09-2015; L'Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'amministrazione, infine, potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il

corrispettivo e le condizioni previste in contratto..

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

Ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)";

2) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;

3) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;

4) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti all'atto di partecipazione alla gara e conservato agli atti del I Servizio.

ARTICOLO 9- PENALI

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo-

In caso di inottemperanza degli oneri previsti nel Capitolato e nel presente contratto si applicano le penali nel capitolato medesimo.

Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ARTICOLO 10 –PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione del servizio per mezzo di personale idoneo e in numero adeguato a garantire un ottimale espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio secondo l'organizzazione e con le figure professionali previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale .

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA SOCIALE LOTTO 1

Relativamente al Servizio Assistenza domiciliare, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi

dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto del lotto 1 è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO 12- RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del GDPR Regolamento UE sulla Privacy n. 2019/679.

L'Appaltatore si impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 13 -DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto individuato con determinazione dirigente IV Settore n. xx del xx/xx/2022 ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, paragrafo 10.2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 è
XXXXXXXXXXXXXXXXXX:

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 15-- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 16 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1.

ARTICOLO 17

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico della società appaltatrice senza diritto di rivalsa. Trattandosi di servizi soggetti ad IVA di legge si chiede che per la registrazione sia applicata l'imposta in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

(in caso di ONLUS) L'Imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art 17 del D.Lgs n. 460/97 ed i diritti di segreteria sono ridotti del 50% in virtù del punto 9 delle norme speciali della Tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 18

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si formula rinvio al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale , al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e alla L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

Il Dirigente del IV Settore del Comune di Carbonia attesta di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero xx pagine complete e quante righe sin qui a video.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono e firmano in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io segretario rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma.

Dopo di che l'atto è da me sottoscritto, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.